



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 2 - 27 luglio 2020

Riunione del 15 Luglio 2020

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

60.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Francesco DELL' AVERSANO - allenatore S.S. PHOENIX CAIVANO
- Luigi DELL' AVERSANO in qualità di Presidente p.t. S.S. PHOENIX CAIVANO
- S.S. PHOENIX CAIVANO in persona del Presidente p.t.

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 54.19.20 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **DELL' AVERSANO FRANCESCO:** *“per aver, in violazione degli Artt. 16 e 19 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur., presentato in data 7/11/2019 una denuncia-querela nei confronti delle tesserate arbitri Grieco Giuseppina e Zampa Anna accusandole falsamente di essere venute meno ai loro doveri nel redigere il rapporto della gara del 26/10/2019, Phoenix Caivano/Volley Ball 70, verbalizzando fatti che lo coinvolgevano personalmente mai accaduti; Contestate le aggravanti di cui alle lettere B, C, D e J dell'Art. 102 Reg. Giur.”*
- **DELL' AVERSANO LUIGI:** *“per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, indirizzato a più Organi Federali Territoriali una email con la quale accusa falsamente di eccesso di potere e violazione dei loro doveri istituzionali gli arbitri della gara del 26/10/2019 Phoenix Caivano/Volley Ball 70, così travalicando i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica. Contestate le aggravanti di cui alle lettere B, D, e J dell'Art. 102 Reg. Giur.*
- **S.S. PHOENIX CAIVANO:** *“Per responsabilità indiretta, ai sensi dell'Art. 76 Reg. Giur., per i fatti sopra contestati al proprio Presidente Dell'Aversano Luigi ed al proprio tesserato allenatore Dell'Aversano Francesco.”*



Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 15 Aprile 2020, poi rinviata dal Tribunale, visto il provvedimento di sospensione emanato dal Presidente Fipav per il periodo dal 19 Marzo 2020 al 31 Maggio 2020, all'udienza del 15 Luglio 2020 in videoconferenza, dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, era presente L'Avv. Angelo Antonio Salzano in rappresentanza del tesserato Francesco Dell'Aversano, giusta procura in atti, nonché in rappresentanza del Sig. Luigi Dell'Aversano giusta nomina verbale rilasciata in udienza.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Udito il difensore dell'incolpata e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Preso atto della documentazione del procedimento;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto a firma del GST del CR FIPAV Campania, dove veniva evidenziato che con C.U. n. 5 del 6/11/2019, il medesimo GST del CR FIPAV Campania, letto il rapporto della gara del Campionato Serie C/F del 26/10/2019, Phoenix Caivano/Volley Ball 70, preso atto del comportamento ivi riportato, rilevante disciplinarmente, tenuto dal tesserato allenatore Dell'Aversano Francesco, comminava allo stesso la conseguente sanzione disciplinare. Detto tesserato, presa cognizione del provvedimento, che gli imputava un "comportamento minatorio", in data 07/11/2019 sporgeva formale denuncia – querela per il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti del GST Avv. Gaetano Cinque e degli Arbitri della gara sopra indicata, Grieco Giuseppina e Zampa Anna, sostenendo di non aver mai adottato l'assunto comportamento minaccioso.

Si evidenziava, inoltre, il successivo comportamento tenuto dal Presidente della ASD Phoenix Caivano, Dell'Aversano Luigi, il quale, in data 07/11/2019, indirizzava al CR FIPAV Campania, in persona del Commissario Straordinario Guido Pasciari e alla Commissione Gare Regionale una comunicazione e-mail con quale, nel documentare l'avvenuta presentazione della denuncia-querela da parte dell'allenatore Francesco Dell'Aversano e nel richiedere, irritualmente e minacciosamente, l'immediata revoca del provvedimento sanzionatorio a quello inflitto, accusava platealmente gli arbitri



Grieco Giuseppina e Zampa Anna di aver falsato il rapporto di gara, del quale, comunque, ignorava il contenuto, verbalizzando un fatto mai accaduto.

La Procura Federale, aperta l'indagine relativa al procedimento con l'acquisizione dei predetti documenti, comunicava agli odierni incolpati l'avvio dell'azione disciplinare.

La Procura medesima, disposte sommarie informazioni relative alle circostanze oggetto del presente procedimento, ritenendo esaurita la fase istruttoria e ritenuta comprovata la dedotta responsabilità disciplinare in capo agli incolpati medesimi, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dagli incolpati in udienza, tramite il loro difensore, ritiene opportuno effettuare una disamina separata delle condotte contestate in ragione dei differenti profili di responsabilità disciplinare che investono gli incolpati medesimi, da valutarsi nei limiti che di seguito si espongono.

In merito alla posizione del Sig. Francesco Dell'Aversano il Tribunale ritiene che lo stesso, presentando in data 07/11/2019 una denuncia-querela nei confronti delle tesserate arbitri Grieco Giuseppina e Zampa Anna, quale circostanza documentata e pacificamente ammessa, abbia palesemente violato il vincolo di giustizia a cui ogni tesserato si deve attenere a mente dell'Art. 19 dello Statuto Federale, laddove viene sancito che gli affiliati e i tesserati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo.

Sotto il profilo disciplinare, pertanto, quel che rileva in questa sede, attiene alla incontestabile violazione del vincolo di giustizia da parte dell'incolpato e non anche la veridicità o meno di quanto dallo stesso sostenuto innanzi alla Giustizia ordinaria adita che non può essere oggetto di valutazione da parte di questo Tribunale anche in ragione dell'assenza di adeguata prova sul punto, dovendosi in ogni caso, allo stato degli atti, considerare il referto di gara quale fonte primaria e privilegiata di prova.

Ben poteva, peraltro, l'incolpato, proporre appello avverso la decisione del GST, utilizzando tutti gli strumenti processuali consentiti dall'ordinamento sportivo che agli atti non risultano essere stati esperiti, dovendosi quindi ritenere l'autonomo ricorso alla Giustizia ordinaria quale palese violazione dello statutario vincolo di giustizia, con conseguente applicazione della sanzione così come viene determinata come in dispositivo limitatamente alla condotta sopra esaminata.



Sotto concorrente profilo ma con diversa disamina risulta meritevole di adeguata censura la posizione del tesserato Luigi Dell'Aversano, il quale, in data 07/11/2019, con la mail indirizzata al CR FIPAV Campania, in persona del Commissario Straordinario Guido Pasciari e alla Commissione Gare Regionale, nel documentare l'avvenuta presentazione della denuncia-querela da parte dell'allenatore Francesco Dell'Aversano, ha senza ombra di dubbio utilizzato toni ed espressioni al limite del minaccioso e certamente irrispettoso, accusando in maniera plateale gli arbitri Grieco Giuseppina e Zampa Anna di aver falsato il rapporto di gara, con apprezzamenti che non possono essere ricompresi né nel diritto di critica, né in quello di cronaca.

In particolare, le espressioni ed i toni utilizzati riferibili ad un asserito "abuso di potere" ed alle argomentate violazioni dei doveri istituzionali degli arbitri possono considerarsi, indubbiamente, a prescindere da ogni motivazione che può aver indotto il suo autore a rilasciarle, estremamente diffamatorie e lesive della reputazione, immagine e decoro della Federazione di appartenenza, laddove possono indurre a dubitare, impropriamente, dell'onestà e trasparenza dell'intero movimento pallavolistico e dei suoi organi.

L'affermazione di responsabilità in capo al Sig. Luigi Dell'Aversano comporta la conseguente sanzione a carico della S.S. Phoenix Caivano Per responsabilità indiretta, ai sensi dell'Art. 76 Reg. Giur.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Francesco Dell'Aversano la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

Delibera di infliggere a carico del tesserato Luigi Dell'Aversano la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 (quattro).

Delibera di infliggere alla S.S. Phoenix Caivano, in persona del suo Presidente pro tempore, la multa di euro 300,00 (trecento/00) per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 76 Reg. Giur.

Roma, 26 luglio 2020

ILPRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 27 luglio 2020